

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C. REGISTRO UFFICIALE 0010758 - 04/10/2016 USCITA

Allegati: 0

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: me

Roma, -4 OTT. 2016

Spett.le Consiglio dell'Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di LATINA Via Armellini 38/40 04100 Latina (LT)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 250/2016_deposito delle candidature

In relazione al quesito pervenuto il 29 settembre 2016, con il quale si chiede di chiarire

- se la previsione contenuta nell'art. 8, comma 1 del regolamento elettorale la quale prevede che "Le liste,, dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine" possa essere interpretata nel senso di deposito presso la segreteria dell'Ordine;
- cosa deve essere indicato nella ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dall'Ordine;
- se le funzioni di Presidente del seggio elettorale possano essere assunte da un Consigliere dell'Ordine non candidato, senza necessità di nominare tra i presenti al seggio il Presidente del seggio medesimo;

si osserva quanto segue.

L'art. 8, comma 1 del regolamento elettorale, approvato dal Ministero della Giustizia in data 17 agosto 2016, prevede che le liste per l'elezione del Consiglio dell'Ordine debbano "essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine". L'art. 17, comma 1 del citato regolamento prevede che la candidatura alla carica di revisore debba essere depositata presso la Segreteria dell'Ordine.

Si ritiene che il termine deposito debba essere inteso nel senso di "consegna" presso l'Ordine delle liste elettorali o delle candidature e liste elettorale. La mancata previsione da parte del regolamento elettorale dell'utilizzo della posta elettronica certificata o delle raccomandate deve far escludere che il deposito delle candidature e delle liste possa avvenire con mezzi che non implicano la consegna materiale della documentazione.

Non è necessario che il deposito delle liste o delle candidature dei revisori avvenga nelle mani del Presidente dell'Ordine o di altro Consigliere, essendo sufficiente che la consegna materiale della documentazione avvenga presso la Segreteria dell'Ordine. Quest'ultima provvederà a rilasciare una ricevuta nella quale darà evidenzia del giorno e dell'ora in cui è avvenuto il deposito e della tipologia di

documentazione consegnata (a titolo esemplificativo con riferimento alle elezioni del Consiglio dell'Ordine: 1 lista elettorale redatta su Modello A; n. ____ dichiarazioni di accettazione della candidatura redatte su Modello B accompagnate da n. ____ copia dei documenti di identità; n. ____ fogli di sottoscrizione della lista elaborati su Modello C).

Al personale di Segreteria dell'Ordine in sede di deposito delle liste non compete alcun controllo in merito alla regolarità e completezza della documentazione. La Segreteria provvederà a consegnare la documentazione al Presidente o ad altro Consigliere da lui delegato affinché numeri le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione.

La verifica della regolarità delle liste presentate compete al Consiglio dell'Ordine che è chiamato a decidere sull'ammissione e sull'esclusione delle stesse, entro cinque giorni dal termine ultimo di presentazione delle liste elettorali.

In relazione all'ultimo quesito si segnala che nei chiarimenti resi il 5 settembre 2016 si è detto che qualora il Presidente dell'Ordine sia candidato le sue funzioni nell'ambito del seggio elettorale possono essere svolte dal Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine non candidato. Tale posizione si fonda sulle previsioni contenute nell'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 139/2005 che riconoscono al Vicepresidente un potere sostitutivo. Essendo tale potere sostitutivo riconosciuto, in caso di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, anche al Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo (art. 10, comma 4, D.Lgs. 139/2005), si ritiene che nel caso in cui il Presidente e il Vicepresidente siano candidati le funzioni di Presidente del seggio elettorale possono essere assunte dal Consigliere più anziano per iscrizione nell'albo. Nel caso in cui anche tale soggetto sia candidato, l'assemblea elettorale prima dell'inizio delle operazioni di voto dovrà eleggere tra i presenti un Presidente del seggio non candidato.

Cordiali Saluti.

Francesca Maione